



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 febbraio 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 5/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il

controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida

della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Caldiero (VR), la Sezione nell'ultimo deliberato, relativo al consuntivo 2015 (deliberazione n. 344/2018/PRSE):

- richiamava il Comune di Caldiero all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione e resi vulnerabili dal forte accumulo di residui attivi correnti del titolo I, nonché dalla avvenuta reimputazione dei residui passivi mantenuti durante il riaccertamento straordinario;
- rilevava per l'effetto il permanere di una sostanziale fragilità degli equilibri di bilancio;
- accertava infine l'avvenuta approvazione in ritardo del rendiconto 2015.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, nonché sugli schemi di bilancio

presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione contabile-finanziaria di seguito rappresentata.

Esercizio 2019

Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo

Dall'analisi dei dati contenuti nel prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" (schemi relativi al Bilancio di previsione 2019-2021), si rileva un equilibrio di parte corrente positivo (rispettivamente di € 120.000,00 nel 2019, € 80.000,00 nel 2020 ed € 80.000,00 nel 2021), al quale corrisponde un equilibrio di parte capitale negativo per ciascuna annualità del predetto Bilancio di previsione. Al riguardo, nella relazione dell'Organo di revisione, si legge che: *"Il margine positivo consolidato di parte corrente è destinato al finanziamento di spese di parte capitale, nel rispetto di quanto previsto ai punti 5.3.6 e 5.3.7 del principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria"*.

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	RENDICONTO 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	392.397,31
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	168.527,40
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	560.924,71
Equilibrio di bilancio (W2)	509.445,33
Equilibrio complessivo (W3)	499.445,33

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 TUEL.

L'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a rendiconto.

Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2019
Fondo cassa	2.323.992,52
Residui attivi	2.559.875,39
Residui passivi	854.520,32
FPV	1.415.628,16
Risultato di amministrazione	2.613.719,43
Totale accantonamenti	637.654,55

<i>Di cui: FCDE</i>	547.213,88
Totale parte vincolata	710.037,30
Totale parte destinata agli investimenti	122.237,10
Totale parte libera	1.143.790,48

Tra le quote accantonate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- l'accantonamento al FCDE nel 2019 (€ 547.213,88) evidenzia una percentuale del 21,38% sul totale dei residui attivi al 31.12.2019 (€ 2.559.875,39);
- non sono presenti quote accantonate per il fondo contenzioso nel risultato di amministrazione al 31.12.2019;
- non sono presenti quote accantonate per il fondo perdite partecipate nel risultato di amministrazione al 31.12.2019. Il revisore, nella propria relazione, ha comunicato che: *“Non ci sono società partecipate che, nell’ultimo bilancio approvato (2018), abbiano presentato perdite che richiedono gli interventi di cui all’art. 2447 (2482 ter) del Codice civile”*.

La Sezione raccomanda all’Ente un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute e del contenzioso legale in essere, al fine di poter disporre sempre di adeguati stanziamenti.

Capacità di riscossione

Nel 2019, la capacità di riscossione dell’Ente si è manifestata con particolare riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	1.315.752,51	792.367,04	60,22%
Tit. 3 residui	247.384,78	224.825,17	90,88%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2019 accertamenti (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	3.776.740,24	2.881.199,19	76,29%
Tit. 3 competenza	647.125,75	436.334,60	67,43%

Non si segnalano particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa, che si esaminerà in seguito.

Attività di contrasto all’evasione tributaria

Con riferimento all’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si segnala quanto emerge dalla relazione dell’Organo di revisione: recupero evasione IMU - accertamenti pari ad € 233.233,00 e riscossioni pari ad € 66.041,55 (28,32% di riscossione); recupero evasione TASI - accertamenti pari ad € 42.834,00 e riscossioni pari ad € 11.259,00 (26,28% di riscossione).

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo, si osserva che per IMU/TASI i residui attivi al 01.01.2019 sono pari ad euro 286.967,05 e i residui riscossi nel 2019 ammontano ad euro 72.659,03 (25,32% di riscossione).

Quanto rappresentato evidenzia una certa difficoltà nell’attività di riscossione di tali poste. È stato, pertanto, chiesto di indicare le azioni intraprese dall’Ente, al fine di rendere

più efficiente la predetta attività, nonché gli importi riscossi sino ad oggi. L'Ente ha risposto quanto segue: "Accertamenti IMU 2019: della somma di € 233.233,00 emessi nell'anno 2019 ad oggi risultano incassati € 96.918,55 e da incassare 136.314,45 e sarà oggetto di riscossione coattiva attraverso il concessionario Abaco S.p.A. entro il terzo anno successivo alla notifica degli avvisi.

L'importo dei residui attivi al 01.01.2019 di € 286.967,05 è così suddiviso:

- *Accertamenti ICI: € 76.538,62 di cui € 56.173,70 riscossi, € 13.399,00 dichiarati insussistenti, € 5.436,25 residui riaccertati in sede di incasso a seguito di ricalcolo con sanzione intera per esito positivo ricorso in commissione tributaria, € 12.402,17 da incassare.*
- *Gettito ordinario IMU: € 17.147,24 interamente riscossi ad inizio 2020.*
- *Accertamenti IMU: € 179.499,86 di cui € 33.996,59 riscossi, € 36.323,00 dichiarati insussistenti (esito negativo a seguito di insinuazione nel passivo fallimentare) ed € 109.180,27 da riscuotere.*
- *Gettito ordinario TASI: € 3.333,90, interamente riscossi a inizio 2020.*
- *Accertamenti TASI: € 10.447,43 di cui € 43,00 riscossi, € 6.440,00 dichiarati insussistenti (esito negativo nella medesima procedura di insinuazione nel passivo fallimentare del contribuente IMU), € 3.964,43 da riscuotere.*

Trattandosi di residui attivi al 31.12.2018 in relazione agli avvisi emessi l'ente è tenuto a procedere con l'iscrizione a ruolo delle somme non riscosse entro il terzo anno successivo ovvero entro il 31.12.2021. Si fa presente che nel biennio successivo è intervenuta la pandemia e conseguentemente il legislatore ha bloccato per diversi mesi la possibilità di procedere con la riscossione coattiva. L'ufficio sta ora gestendo la pratica di riscossione coattiva attraverso il concessionario per la riscossione Abaco S.p.A. (individuato con gara della centrale unica di committenza per il quinquennio 2018-2022).

In merito ai residui dichiarati insussistenti, gli stessi erano coperti al 100% dal FCDE proprio per le scarse possibilità di riscossione. Si evidenzia che l'ufficio ha gestito attentamente le pratiche dei fallimenti societari. Nel caso evidenziato, mentre per gli avvisi emessi per il periodo antecedente l'avvio della procedura fallimentare non è stata trovata soddisfazione nel passivo fallimentare (grado ventesimo di privilegio), dalla dichiarazione di fallimento fino all'asta il comune ha richiesto e ottenuto da parte del curatore fallimentare il versamento dei tributi comunali, come previsto per legge, i versamenti sono confluiti nel gettito ordinario".

Si prende atto di quanto comunicato, raccomandando di porre in essere azioni più incisive, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, nonché un attento controllo sull'efficacia dell'attività posta in essere al riguardo dai soggetti esterni all'Ente stesso, allo scopo di addivenire alla riscossione dei crediti vantati.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	2.323.992,52
Anticipazione di tesoreria	0,00

Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-5,03

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Lo stesso registra, inoltre, un indicatore di tempestività dei pagamenti di - 5,03 giorni per l'anno 2019 (dato reperito nel sito istituzionale dell'Ente, alla voce "Amministrazione trasparente").

Si rileva, ancora, che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a zero. A tale riguardo, alla domanda preliminare "L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019?", è stato risposto "*Non ricorre la fattispecie*". Nella propria relazione, l'Organo di revisione precisa che: "*L'Ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata nell'importo di euro zero come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011*".

Il Collegio ritiene comunque opportuno raccomandare il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare, l'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti, richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR.

Indebitamento

Indebitamento	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	1.153.638,24

Fideiussioni a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati (art. 207 TUEL).

Nella documentazione agli atti risultano riportati valori concernenti fideiussioni a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati; viene inoltre dichiarato che è stato costituito un apposito fondo rischi, al fine di tutelare l'Ente dai rischi futuri per gli eventuali contratti in essere. La quota accantonata nel risultato di amministrazione al 31.12.2019 per la voce "Altri accantonamenti" è pari ad € 90.440,67. Nella relazione dell'Organo di revisione si legge: "*Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 12.09.2013, rettificata con deliberazione nr. 46 del 10.10.2013 l'Ente ha prestato una garanzia fideiussoria a favore dell'Azienda Speciale "Terme di Giunone" in relazione al prestito dell'importo di € 1.000.000,00 per la realizzazione di una nuova piscina tipo laguna presso il complesso termale denominato "Terme di Giunone" contratto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Negli esercizi 2015 e 2016 è stata accantonata nei "Fondi di Riserva e altri accantonamenti" delle spese correnti una quota pari alla rata di ammortamento del mutuo (parte capitale e interessi) secondo quanto suggerito dai principi contabili; tale accantonamento consentirebbe di destinare una quota di avanzo di amministrazione in caso di escussione*".

Viene inoltre dichiarato quanto segue: *“Permane la Garanzia Fidejussoria concessa all’Azienda Speciale Terme di Giunone su un mutuo Cassa DDPP da € 1.000.000,00 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42/2013 modificata dalla deliberazione 46/2013. L’importo della rata annuale pagata dall’azienda è pari di € 77.415,01 (quota capitale + quota interessi). Il comune non è stato chiamato ad intervenire, prudenzialmente nei primi due anni di ammortamento il comune ha stanziato un accantonamento pari ad una annualità che ora è confluito nell’avanzo accantonato”*.

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2019	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2019	Accantonamenti previsti nel bilancio 2019
Az. Speciale Terme	Org. partecipato	1.000.000,00	Fideiussione	0,00	77.414,00
TOTALE		1.000.000,00		0,00	77.414,00

La Sezione raccomanda un costante monitoraggio sulla corretta gestione del debito garantito attraverso la fideiussione, al fine di evitare che eventuali insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di bilancio dell’Ente.

Il Collegio richiama, inoltre, la necessità di osservare le disposizioni vigenti in materia di fideiussione (in particolare quella di cui all’art. 62, c. 6, del D. lgs. n. 118/2011, sull’accantonamento dell’intero importo del debito garantito), recentemente richiamate nella deliberazione di questa Sezione n. 40/2022/PRSE/Gruaro (VE).

Rinegoziazione dei mutui.

L’allegato A al decreto del MEF in data 30 agosto 2019 “Rinegoziazione dei mutui di competenza del MEF, in attuazione dell’articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, contenente l’elenco dei mutui, di competenza del MEF, per i quali gli Enti hanno la possibilità di rinegoziazione, con connessa “riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico” degli Enti stessi, riporta la seguente posizione riguardante il Comune di Caldiero:

identificativi prestiti CDP - 4428289/00;
 data scadenza ammortamento - 31/12/2023;
 tasso di interesse fisso - 4,5 %;
 importo finanziamento concesso - € 274.238,61;
 residuo debito all’01/01/2019 - € 92.826,7.

Tuttavia, dalla domanda preliminare del questionario sul Bilancio di previsione 2019-2021 emerge che l’Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo, sono stati forniti i seguenti chiarimenti: *“Si tratta di un refuso nel questionario, per il mutuo evidenziato l’ente ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale nr. 98 del 02.10.2019”*.

Alla luce delle informazioni rese, si osserva tuttavia che, nel questionario sul Rendiconto 2019, la tabella al punto 3 della sezione II riporta valori pari a zero e che, pertanto, non sono stati indicati gli importi relativi ai mutui estinti e rinegoziati, alle risorse derivanti dalla rinegoziazione e ai contributi ricevuti ai sensi dell’art. 9-ter del decreto-legge 24

giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.

Sul punto, si richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti richiesti e sull'esatto adempimento delle disposizioni normative in materia di rinegoziazione dei mutui (in particolare dell'art. 7 del D.L. 19/06/2015, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni).

L'Ente dichiara, ancora, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, né di finanza derivata.

Organismi partecipati

L'Organo di revisione segnala che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le proprie società partecipate.

Al riguardo, sono stati forniti i seguenti chiarimenti: "I rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra comune e organismi partecipati sono limitati a poche operazioni e sono gestiti, per quanto riguarda la contabilità finanziaria, dal gestionale dell'Ente come per tutte le altre operazioni in entrata ed in uscita e, per quanto riguarda gli aspetti economici e patrimoniali, attraverso le scritture di fine esercizio. Alla luce del numero limitato di operazioni non si riscontra la necessità di adottare uno specifico sistema informativo per la gestione delle partecipazioni".

La Sezione rileva che l'art. 147-quater del TUEL prevede solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'obbligo di istituire un idoneo sistema informativo, che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate. Il Comune di Caldiero, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientra dunque nell'ambito di applicazione della norma.

La Sezione, tuttavia, ritiene opportuno evidenziare che ciò non esime l'Ente dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati a controllo, la Sezione rileva che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. In particolare, nella documentazione in atti, si dichiara quanto segue: "*L'art. 11, comma 6 lett. J del D. Lgs. 118/2011, richiede di illustrare nella relazione nella gestione gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Da tale verifica sono emerse alcune discordanze che sono state motivate come si evince dal prospetto della nota informativa. L'Organo di revisione raccomanda la verifica nel corso dell'anno, di concerto con ogni singola azienda partecipata, dei reciproci saldi di bilancio, al fine della definitiva riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata al rendiconto".*

La Sezione raccomanda l'adeguamento a quanto richiesto dall'Organo di revisione, con l'assunzione di ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria riconciliazione dei rapporti debitori e creditori.

Ulteriori controlli

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione dell'FPV;
- l'indebitamento rispetta quanto stabilito dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia prevista dal relativo parametro di deficitarietà (P4);
- l'Ente non ha provveduto al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori Bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance di cui al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha dichiarato di aver unificato organicamente quest'ultimo al Piano degli obiettivi nel PEG, precisando che il relativo documento è stato adottato in data 08/01/2020.

La norma primaria di riferimento in materia, per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni, è contenuta nell'art. 10 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150, dedicato al Piano ed alla Relazione sulla performance.

In tale disposizione si precisa, al comma n. 1, che il Piano della performance deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, trattandosi di *"(...) documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (...)".*

Il comma 1-bis, quale norma di raccordo con il TUEL, stabilisce, poi, che *"(...) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo."*

Il TUEL consente la predisposizione del predetto Piano organicamente al PEG, la cui elaborazione deve avvenire entro venti giorni dall' approvazione del Bilancio.

Il Collegio, sulla base dei dati riportati nel questionario e considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 17/12/2018, richiama l'attenzione dell'Ente sulla corretta applicazione degli strumenti di programmazione e sulle predette disposizioni normative. Si riscontra infatti l'inosservanza del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di

Caldiero (VR):

- raccomanda all'Ente un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute e del contenzioso legale in essere, al fine di poter disporre sempre di adeguati stanziamenti;
- rileva riscossioni particolarmente basse relativamente al recupero dell'evasione tributaria e raccomanda azioni più incisive, volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, nonché un attento controllo sull'efficacia dell'attività posta in essere al riguardo dai soggetti esterni all'Ente stesso, allo scopo di addivenire alla riscossione dei crediti vantati;
- raccomanda il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione (in particolare, l'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL), richiamando altresì a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR;
- raccomanda un costante monitoraggio sulla corretta gestione del debito garantito attraverso la fideiussione, al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di bilancio dell'Ente; richiama inoltre la necessità di osservare le disposizioni vigenti in materia, recentemente richiamate nella delibera di questa Sezione n. 40/2022/PRSE/Gruaro (VE);
- richiama l'attenzione degli Organi preposti sulla necessità di una corretta compilazione dei documenti richiesti e sull'esatto adempimento delle disposizioni normative in materia di rinegoziazione dei mutui;
- raccomanda l'adeguamento dell'Ente alla segnalazione formulata dall'Organo di revisione, con l'assunzione di ogni iniziativa volta ad assicurare la necessaria riconciliazione dei rapporti debitori e creditori tra lo stesso e i propri organismi partecipati;
- riscontra l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto dei termini previsti in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caldiero (VR).

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2022.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 11 aprile 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini